

REGOLAMENTO ABROGATO 01/08/2015

REGOLAMENTO

(colonna di sinistra)

IN VIGORE DAL 01/08/2015

<p style="text-align: center;"><i>Parte prima</i></p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Le procedure</p> <p>1.1 La Camera Arbitrale del Piemonte (qui di seguito "Camera Arbitrale"), con sede presso l'Unioncamere Piemonte in Torino, in collaborazione con Ordini e Collegi professionali, amministra i seguenti procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - arbitrato ordinario, rituale o irrituale; - arbitrato rapido; - arbitraggio; - perizia contrattuale. <p>1.2 Si fa luogo ad uno dei procedimenti di cui all'art. 1.1 quando esista tra le parti una convenzione in forma scritta per arbitrato o per altra procedura che faccia riferimento alla Camera Arbitrale del Piemonte o ad una delle Camere di commercio aderenti. Qualora manchi l'accordo sopracitato, la parte che intenda instaurare una delle procedure di cui all'art. 1.1 può richiedere alla Camera Arbitrale di verificare se la controparte accetti di sottoporre la controversia alla procedura che l'Attore desidera instaurare. In tal caso la segreteria della Camera Arbitrale (qui di seguito "Segreteria") trasmetterà la richiesta all'altra parte, sollecitandone l'adesione.</p> <p>In caso di mancata accettazione scritta della richiesta entro un termine che, salvo diversa indicazione delle parti, è di trenta giorni, la Camera Arbitrale informerà il richiedente che la procedura non può aver luogo.</p> <p>1.3 Le spese delle procedure sono determinate in base al Tariffario allegato.</p> <p>1.4 Nel presente Regolamento si usa il termine "organo arbitrale", o "arbitro" o "arbitri" per indicare l'arbitro unico o il collegio arbitrale, a seconda del caso.</p>	<p style="text-align: center;">Parte prima</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Le procedure</p> <p>1.1 La Camera Arbitrale del Piemonte (di seguito "Camera Arbitrale"), con sede presso l'Unioncamere Piemonte in Torino, in collaborazione con Ordini professionali, amministra i seguenti procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - arbitrato ordinario; - arbitrato societario; - arbitrato rapido; - arbitraggio; - perizia contrattuale. <p>1.2 Si fa luogo ad uno dei procedimenti di cui all'art. 1.1 quando esista tra le parti una convenzione in forma scritta per arbitrato o per altra procedura che faccia riferimento alla Camera Arbitrale del Piemonte o ad una delle Camere di commercio aderenti. Qualora manchi l'accordo sopracitato, la parte che intenda instaurare una delle procedure di cui all'art. 1.1 può richiedere alla Camera Arbitrale, versando i diritti di registrazione previsti dal Tariffario per la domanda di arbitrato, di verificare se la controparte accetti di sottoporre l'insorta controversia alla procedura arbitrale della Camera Arbitrale. In questo caso la segreteria della Camera Arbitrale (qui di seguito "Segreteria") trasmetterà la richiesta all'altra parte, richiedendo l'accettazione scritta. In caso di mancata accettazione scritta entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della Segreteria (eventualmente prorogabile di ulteriori trenta giorni con l'assenso di parte ricorrente), la Camera Arbitrale informerà il richiedente che la procedura non può aver luogo.</p> <p>1.3 Le spese delle procedure sono determinate in base al Tariffario allegato.</p> <p>1.4 Nel presente Regolamento si usa il termine "organo arbitrale", o "arbitro" o "arbitri" per indicare l'arbitro unico o il collegio arbitrale.</p>
--	---

<p>1.5 Ove l'accordo arbitrale faccia riferimento, con qualsiasi espressione, all'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale senza precisare il tipo di procedura arbitrale, troverà applicazione la disciplina dell'arbitrato ordinario ovvero dell'arbitrato rapido secondo quanto previsto dal successivo articolo 19. Qualora le parti abbiano deferito la controversia ad un collegio arbitrale, si applicherà la procedura di arbitrato ordinario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Disposizioni particolari per le procedure internazionali</p> <p>2.1 Le procedure sono internazionali quando almeno una delle parti risiede o ha la propria sede effettiva all'estero. 2.2 Alle procedure internazionali amministrato dalla Camera Arbitrale si applicano le norme di questo Regolamento con le modifiche e gli adattamenti previsti per tale ipotesi nel presente articolo ed in altre disposizioni del Regolamento. L'organo arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento. 2.3 Nelle procedure internazionali i termini previsti nel presente Regolamento, salvo quello per pronunciare il lodo nella procedura di arbitrato ordinario, si intendono raddoppiati. 2.4 La lingua in cui deve svolgersi l'arbitrato viene determinata, in assenza di comune previsione delle parti, dagli arbitri.</p> <p>2.5 Le parti possono stabilire le norme applicabili al merito. In assenza di tale determinazione, gli arbitri applicano la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato. In tutti i casi gli arbitri tengono conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi del commercio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Arbitri, arbitratori e periti</p> <p>3.1 La Giunta esecutiva (qui di seguito "Giunta") cura la formazione di elenchi di arbitri, arbitratori e periti, scegliendoli tra soggetti di provata esperienza e competenza. La Giunta può avvalersi di tali elenchi per effettuare le nomine, senza che l'inserimento in essi costituisca titolo né esclusivo né preferenziale per le nomine stesse.</p> <p>3.2 Non possono essere nominati in procedure amministrato dalla Camera Arbitrale: a) i membri della Camera Arbitrale; b) i revisori dei conti delle Camere aderenti e dell'Unione regionale delle Camere di commercio;</p>	<p>1.5 Ove l'accordo arbitrale faccia riferimento, con qualsiasi espressione, all'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale senza precisare il tipo di procedura arbitrale, troverà applicazione la disciplina dell'arbitrato ordinario, dell'arbitrato societario ovvero dell'arbitrato rapido secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Qualora le parti abbiano deferito la controversia ad un collegio arbitrale, non troverà applicazione la procedura di arbitrato rapido (art. 19).</p> <p>1.6 L'organo arbitrale potrà pronunciare i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, richiesti dalle parti, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Disposizioni particolari per le procedure internazionali</p> <p>2.1 Le procedure sono internazionali quando almeno una delle parti risiede o ha la propria sede effettiva all'estero. 2.2 Alle procedure internazionali amministrato dalla Camera Arbitrale si applicano le norme di questo Regolamento con le modifiche e gli adattamenti previsti per tale ipotesi nel presente articolo e in altre disposizioni del Regolamento. 2.3 Nelle procedure internazionali i termini previsti agli artt. 12 e 22 nel presente Regolamento, si intendono raddoppiati. 2.4 La lingua in cui deve svolgersi l'arbitrato viene determinata, in assenza di comune previsione delle parti, dagli arbitri.</p> <p>2.5 Le parti possono stabilire la legge applicabile al merito. In mancanza, gli arbitri applicano la legge con la quale il rapporto presenta il collegamento più stretto. In ogni caso, gli arbitri tengono conto delle pattuizioni contrattuali e possono tener conto degli usi del commercio internazionale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Arbitri, arbitratori e periti</p> <p>3.1 La Giunta della Camera Arbitrale (qui di seguito "Giunta") nomina gli arbitri, gli arbitratori e i periti, scegliendoli tra soggetti di provata esperienza e competenza.</p> <p>3.2 Non possono essere nominati dalla Giunta in procedure amministrato dalla Camera Arbitrale:</p>
--	--

c) i dipendenti della Camera Arbitrale, delle Camere aderenti e dell'Unione regionale;
 d) i componenti di associazione professionale, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a, b, c.

Articolo 4

Accettazione e dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro

4.1 Salvo quanto previsto all'art. 23.4, l'arbitro designato dalle parti, dagli altri arbitri, o dalla Camera Arbitrale, deve far pervenire alla Segreteria anche a mezzo fax, entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina, la propria accettazione scritta. L'accettazione dev'essere accompagnata da una dichiarazione, redatta conformemente al formulario predisposto dalla Camera Arbitrale, in cui l'arbitro indicherà le eventuali circostanze che possano apparire influenti sulla sua indipendenza nell'assolvimento dell'incarico (qui di seguito "Dichiarazione d'indipendenza"). La Segreteria comunica alle parti ed agli altri arbitri l'avvenuta accettazione e trasmette loro la Dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro.

4.2 Ove l'accettazione dell'incarico con la dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro non pervenga alla Segreteria nel termine prescritto, la Camera Arbitrale, se lo reputa necessario in relazione alle circostanze del caso concreto, fissa all'arbitro un nuovo termine per comunicare la propria accettazione. In difetto, si procede secondo quanto previsto dall'art. 5.4.

Articolo 5

Ricusazione, revoca e sostituzione di arbitro

5.1 Ciascuna parte può presentare alla Camera Arbitrale istanza motivata di ricusazione di arbitro entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 4.1, ovvero dalla conoscenza di una causa di ricusazione sopravvenuta.

5.2 Sull'istanza di ricusazione decide la Camera Arbitrale, sentito l'arbitro ricusato.

a) i componenti degli organi della Camera Arbitrale;

b) i componenti degli organi delle Camere aderenti e dell'Unione regionale delle Camere di commercio;

c) i dipendenti della Camera Arbitrale, delle Camere aderenti e dell'Unione regionale;

d) i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con i componenti della Giunta.

Articolo 4

Accettazione e dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro

4.1 Salvo quanto previsto all'art. 23.4, l'arbitro nominato dalle parti, dagli altri arbitri, o dalla Giunta, deve far pervenire alla Segreteria, entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina, la propria accettazione scritta. L'accettazione dev'essere accompagnata da una dichiarazione, redatta conformemente al formulario predisposto dalla Camera Arbitrale, in cui l'arbitro indicherà le eventuali circostanze che possano apparire influenti sulla sua indipendenza nell'assolvimento dell'incarico (qui di seguito "Dichiarazione d'indipendenza"). La Segreteria comunica alle parti ed agli altri arbitri l'avvenuta accettazione e trasmette loro la Dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro entro 5 giorni dal ricevimento.

4.2 Ove l'accettazione dell'incarico con la dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro non pervenga alla Segreteria nel termine prescritto, la Giunta, se lo reputa necessario in relazione alle circostanze del caso concreto, fissa all'arbitro un nuovo termine per comunicare la propria accettazione. In difetto, si procede secondo quanto previsto dall'art. 5.3.

Articolo 5

Ricusazione, revoca e sostituzione di arbitro

5.1 Ciascuna parte può presentare alla Camera Arbitrale istanza motivata di ricusazione di arbitro entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 4.1, ovvero dalla conoscenza di una causa di ricusazione sopravvenuta. Sull'istanza di ricusazione decide la Giunta, sentito l'arbitro ricusato. Il computo dei termini per il deposito del lodo (art. 16) è sospeso dal giorno della presentazione dell'istanza di ricusazione sino alla decisione della Giunta.

5.2 Nelle ipotesi di negligente o ritardato

5.3 Nelle ipotesi di negligente espletamento delle proprie funzioni o di comportamento ostruzionistico da parte di un arbitro, la Camera Arbitrale, dopo un primo richiamo scritto, può revocarlo e nominarne altro in sua vece.

5.4 Nei casi di rinuncia di un arbitro all'incarico, di accoglimento di una domanda di ricasazione, di revoca dell'arbitro o di mancata accettazione da parte di un arbitro dell'incarico entro i termini prescritti e in ogni caso in cui l'arbitro venisse a mancare per qualsiasi motivo, la designazione e la nomina del nuovo arbitro avverrà secondo le modalità decise dalla Camera Arbitrale che potrà anche procedere, ove ciò risulti opportuno, alla nomina diretta dell'arbitro.

Articolo 6
Sede dei procedimenti
Computo dei termini

6.1 La sede dei procedimenti di cui all'art. 1.1 è fissata in Torino presso la Segreteria della Camera Arbitrale, salvo diversa volontà delle parti. Gli arbitri possono stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

6.2 Per il computo dei termini si richiama l'art. 155 c.p.c. Ai fini della scadenza dei termini, il sabato è considerato giorno festivo.

6.3 Se non diversamente specificato, i termini si intendono ordinatori.

6.4 I termini sono sospesi nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre.

Articolo 7
Spese del procedimento

7.1 Le spese del procedimento comprendono:

- a) i diritti amministrativi spettanti alla Camera Arbitrale;
- b) gli onorari dell'organo arbitrale;
- c) le eventuali spese debitamente documentate dagli arbitri;
- d) l'onorario e le spese dell'eventuale consulente tecnico d'ufficio.

espletamento delle proprie funzioni da parte di un arbitro, la Giunta può revocarlo e sostituirlo.

5.3 *Nei casi di mancata accettazione da parte di un arbitro dell'incarico entro i termini prescritti, di rinuncia di un arbitro all'incarico, di accoglimento di una domanda di ricasazione, di revoca dell'arbitro e in ogni caso in cui l'arbitro venisse a mancare per qualsiasi motivo, la designazione e la nomina del nuovo arbitro avverrà secondo le modalità decise dalla Giunta che potrà anche procedere, ove ciò risulti opportuno, alla nomina diretta dell'arbitro anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni della convenzione d'arbitrato.*

Articolo 6
Sede dell'arbitrato
Computo dei termini

6.1 *Laddove non stabilita nella convenzione d'arbitrato, la sede dell'arbitrato di cui all'art. 1.1 è fissata in Torino presso la Segreteria della Camera Arbitrale, salvo diversa concorde volontà espressa dalle parti alla prima udienza. Gli arbitri possono stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato.*

6.2 *Per il computo dei termini si richiama l'art. 155 c.p.c. Ai fini della scadenza dei termini, il sabato è considerato giorno festivo.*

6.3 *Se non diversamente specificato, i termini si intendono ordinatori.*

6.4 *I termini sono sospesi nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.*

Articolo 7
Spese del procedimento

7.1 *Le spese del procedimento comprendono:*

- a) i diritti amministrativi spettanti alla Camera Arbitrale;**
- b) gli onorari dell'organo arbitrale;**
- c) le eventuali spese debitamente documentate dagli arbitri;**
- d) l'onorario e le spese dell'eventuale consulente tecnico d'ufficio;**
- e) gli oneri fiscali che la Segreteria potrà**

<p>7.2 Salvo quanto disposto in materia di Arbitrato Rapido, al momento della presentazione della domanda l'attore (qui di seguito "Attore") è tenuto a versare alla Camera Arbitrale un diritto di registrazione come previsto nel Tariffario. Tale somma non è rimborsabile e verrà considerata come acconto sull'importo dovuto dall'Attore per le spese di procedimento a suo carico.</p> <p>7.3 Le parti sono tenute a versare alla Camera Arbitrale un deposito cauzionale a copertura dei diritti amministrativi e degli onorari degli arbitri, il cui ammontare viene determinato dalla Segreteria in base al valore della domanda (qui di seguito "Domanda"), conformemente al Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda stessa. Nel corso del procedimento la Segreteria provvede, ove necessario, a richiedere alle parti le opportune integrazioni.</p> <p>7.4 In caso siano proposte domande riconvenzionali, la Camera Arbitrale può determinare depositi cauzionali di importo diverso, a carico rispettivamente dell'Attore per la Domanda principale, e del convenuto (qui di seguito "Convenuto") per quella riconvenzionale. Ai fini della richiesta dei versamenti la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di costituzione dell'organo arbitrale o della omogeneità di interessi delle parti.</p> <p>7.5 Le parti sono tenute al pagamento del deposito cauzionale di cui al terzo comma in eguale misura, salvo il caso previsto all'art. 7.4. Il versamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta della Segreteria. Qualora una parte non vi provveda tempestivamente, la somma potrà essere anticipata dall'altra parte.</p>	<p><i>richiedere alle parti.</i></p> <p>7.2 Salvo quanto disposto in materia di Arbitrato Rapido, al momento della presentazione della domanda l'attore (qui di seguito "Attore") è tenuto a versare alla Camera Arbitrale un diritto di registrazione come previsto nel Tariffario. Tale somma non è rimborsabile e verrà considerata come acconto sull'importo dovuto dall'Attore per le spese di procedimento a suo carico.</p> <p>7.3 Le parti sono tenute a versare alla Camera Arbitrale un deposito cauzionale a copertura dei diritti amministrativi e degli onorari degli arbitri, il cui ammontare viene determinato dalla Segreteria in base al valore della domanda (qui di seguito "Domanda"), conformemente al Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda stessa. Ove il valore della Domanda sia indeterminato o indeterminabile, la Giunta determina l'importo del deposito cauzionale. Nel corso del procedimento la Segreteria provvede, ove necessario, a richiedere alle parti le opportune integrazioni del primo deposito cauzionale. Le parti sono tenute a comunicare alla Camera Arbitrale contestualmente al primo atto difensivo, per la sua regolarità, il modulo dati fiscali e bancari scaricabile dal sito http://www.pie.camcom.it (Home Arbitrato e mediazione Camera Arbitrale del Piemonte Arbitrato Normativa e Regolamento) (di seguito definito Modulo Dati Fiscali e Bancari), integralmente compilato.</p> <p>7.4 In caso siano proposte domande riconvenzionali, la Giunta può determinare depositi cauzionali di importo diverso, a carico rispettivamente dell'Attore per la Domanda principale, e del convenuto (qui di seguito "Convenuto") per quella riconvenzionale. Ai fini della richiesta dei versamenti la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di costituzione dell'organo arbitrale o della omogeneità di interessi delle parti.</p> <p>7.5 Le parti sono tenute al pagamento delle spese del procedimento di cui all'art. 7 in eguale misura, salvo il caso previsto all'art. 7.4. Il versamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta della Segreteria. Qualora una parte non vi provveda tempestivamente, la somma potrà essere anticipata dall'altra parte.</p>
--	--

<p>7.6 In caso di mancato pagamento la Camera Arbitrale può sospendere il procedimento, o il deposito del lodo, anche limitatamente alla domanda formulata dalla parte inadempiente: in tal caso i termini riprenderanno a decorrere non appena venga effettuato il pagamento mancante. Decorsi sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Camera Arbitrale può dichiarare l'estinzione del procedimento anche limitatamente alla domanda formulata dalla parte inadempiente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 Obbligo di riservatezza</p> <p>8.1 La natura confidenziale di ogni informazione o notizia inerente lo svolgimento delle procedure deve essere rispettata da qualsiasi persona coinvolta, in qualsiasi qualità, nel procedimento.</p> <p>8.2 Il lodo può essere pubblicato solo se le parti abbiano autorizzato per iscritto la Camera Arbitrale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 Deposito e trasmissione degli atti e dei documenti dei procedimenti</p> <p>9.1 Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale, un originale per ciascuna altra parte e tante copie quanti sono gli arbitri; ciascun atto deve essere corredato da copia dei documenti.</p>	<p>7.6 In caso di mancato pagamento delle spese del procedimento di cui all'art. 7.1 (qualunque voce di spesa, ivi compresi oneri fiscali o onorari del consulente tecnico) la Giunta può sospendere il procedimento o il termine per il deposito del lodo, anche limitatamente alla domanda formulata dalla parte inadempiente; in tal caso i termini riprendono a decorrere non appena venga effettuato il pagamento mancante. Decorsi sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Giunta può dichiarare l'estinzione del procedimento anche limitatamente alla domanda formulata dalla parte inadempiente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 Obbligo di riservatezza</p> <p>8.1 La natura confidenziale di ogni informazione o notizia inerente lo svolgimento delle procedure deve essere rispettata da qualsiasi persona coinvolta, in qualsiasi qualità, nel procedimento.</p> <p>8.2 Il lodo può essere pubblicato a fini scientifici, a meno che le parti abbiano vietato per iscritto alla Camera Arbitrale la pubblicazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 Modalità di deposito, scambio e trasmissione di comunicazioni, atti e documenti dei procedimenti</p> <p>9.1 Fermo quanto previsto agli artt.11.1 e 21.1, con riferimento alla Domanda dell'Attore, tutte le comunicazioni, le istanze, le memorie, i documenti e i mezzi di prova precostituiti di provenienza di parte devono essere depositati presso la Segreteria della Camera Arbitrale e scambiati ad onere di parte a mezzo posta elettronica certificata PEC, ovvero in caso di impossibilità di utilizzo di PEC (per mancanza di indirizzo PEC, o per comprovata inoperatività del servizio o per impossibilità di deposito e scambio telematico stante la natura della prova precostituita) tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere con ricevuta di ritorno, o consegna a mani.</p> <p>Il deposito e lo scambio vanno fatti a ciascuna parte, a ciascun arbitro nominato e alla Segreteria della Camera Arbitrale. Se più parti sono assistite dallo stesso difensore è sufficiente lo scambio di una sola copia. In caso di deposito e scambio fisico la parte dovrà predisporre tante copie (ivi inclusi copie dei documenti) quante sono le parti, gli arbitri oltre a un originale per la Segreteria.</p>
---	--

<p>9.2 Se non è diversamente previsto dalle parti o dal regolamento, la Segreteria trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e a tutti i soggetti coinvolti gli atti e le comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro comprovata ricezione.</p> <p>9.3 Un esemplare di tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure svoltesi innanzi alla Camera Arbitrale rimane depositato presso la stessa per cinque anni dalla chiusura del procedimento.</p> <p style="text-align: center;"><i>Parte seconda</i></p> <p style="text-align: center;">PROCEDURA DI ARBITRATO ORDINARIO, RITUALE E IRRITUALE Articolo 10 Numero degli arbitri Tipo di procedura</p> <p>10.1 Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. In assenza di specifica previsione delle parti quanto al numero degli arbitri, e sempre che le parti non abbiano manifestato una volontà concorde circa il loro numero, la controversia è sottoposta ad un arbitro unico, nominato conformemente all'art. 13.1, salvo che la Camera Arbitrale non ritenga su richiesta di una parte e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che sia opportuno deferire la controversia ad un collegio di tre arbitri.</p> <p>Ove ambedue le parti designino un proprio arbitro, si presume che esse intendano sottoporre la controversia ad un collegio di tre arbitri.</p> <p>10.2 Qualora la controversia debba essere deferita ad un collegio arbitrale e le parti siano più di due, e qualora manchino specifiche pattuizioni delle parti circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri o esse si rivelino, a giudizio della Camera Arbitrale, inadonee alla costituzione dell'organo arbitrale, la controversia è deferita ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati tutti dalla Giunta esecutiva.</p> <p>10.3 Salvo che le parti non abbiano espressamente indicato nella convenzione di arbitrato o altrimenti convenuto per iscritto di volere un arbitrato irrituale, l'arbitrato sarà rituale. Negli arbitrati irrituali, gli arbitri sono dispensati da formalità di procedura che non siano quelle del presente Regolamento, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio; essi decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciare secondo equità. La loro determinazione scritta esprime la volontà delle parti come se proveniente dalle parti</p>	<p>9.2 <i>Se non è diversamente previsto dalle parti o dal Regolamento, la Segreteria trasmette alle parti, agli arbitri e ai consulenti tecnici e a tutti i soggetti coinvolti gli atti e le comunicazioni loro destinate con PEC o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo idoneo alla loro comprovata ricezione.</i></p> <p>9.3 <i>Gli atti, i provvedimenti e i documenti relativi alle procedure arbitrali rimangono depositati presso la Segreteria della Camera per cinque anni dalla chiusura del procedimento.</i></p> <p style="text-align: center;">Parte seconda</p> <p style="text-align: center;">PROCEDURA DI ARBITRATO ORDINARIO E SOCIETARIO Articolo 10 Numero degli arbitri Tipo di procedura</p> <p>10.1 <i>Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. In assenza di specifica previsione delle parti quanto al numero degli arbitri, e sempre che le parti non abbiano manifestato una volontà concorde circa il loro numero, la controversia è sottoposta ad un arbitro unico, nominato conformemente all'art. 13.1, salvo che la Giunta non ritenga su richiesta di una parte e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che sia opportuno deferire la controversia ad un collegio di tre arbitri.</i></p> <p><i>Ove ambedue le parti designino un proprio arbitro, si presume che esse intendano sottoporre la controversia ad un collegio di tre arbitri.</i></p> <p>10.2 <i>Qualora la controversia debba essere deferita ad un collegio arbitrale e le parti siano più di due, e qualora manchino specifiche pattuizioni delle parti circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri o esse si rivelino, a giudizio della Giunta, inadonee alla costituzione dell'organo arbitrale, la controversia è deferita ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati tutti dalla Giunta.</i></p> <p>10.3 <i>Salvo che le parti non abbiano espressamente indicato nella convenzione di arbitrato o altrimenti convenuto per iscritto di volere un arbitrato irrituale, l'arbitrato sarà rituale. Negli arbitrati irrituali, gli arbitri sono dispensati da formalità di procedura che non siano quelle del presente Regolamento, fermo</i></p>
--	---

<p>stesse.</p> <p>10.4 Le regole applicabili alla procedura sono stabilite dalle parti prima della costituzione dell'organo arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dagli arbitri, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio. L'organo arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 La Domanda dell'Attore</p> <p>11.1 La parte che intende promuovere la procedura di arbitrato ordinario di cui all'art. 1.1, deve far pervenire Domanda scritta alla Segreteria della Camera Arbitrale, anche mediante deposito presso gli uffici delle Camere di commercio aderenti.</p> <p>11.2 La Domanda contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il nome e l'indirizzo delle parti; b) l'esposizione della controversia e l'indicazione delle domande, con stima, anche sommaria, del loro valore; c) il testo della convenzione arbitrale, se esiste, o l'invito alla controparte ad accettare l'arbitrato della Camera Arbitrale; d) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità; e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e di ogni documento che l'Attore ritenga utile allegare; f) la designazione dell'arbitro quando non sia demandata alla Camera Arbitrale; g) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato. 	<p>restando il rispetto del principio del contraddittorio; essi decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciare secondo equità. La loro determinazione scritta esprime la volontà delle parti come se proveniente dalle parti stesse.</p> <p>10.4 Le regole applicabili alla procedura sono stabilite dalle parti prima della costituzione dell'organo arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dagli arbitri, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio. L'organo arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.</p> <p>10.5 Qualora la convenzione di arbitrato sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto di una società, si applicano le previsioni del D.lgs. 5/2003 artt. 34 e ss e l'arbitro o gli arbitri sono nominati dalla Giunta.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 La Domanda dell'Attore</p> <p>11.1 La parte che intende iniziare una procedura di arbitrato ordinario di cui all'art. 1.1, deve notificare direttamente la Domanda al Convenuto a mezzo PEC o a mezzo di ufficiale giudiziario e deve depositare l'originale della Domanda presso la Segreteria della Camera Arbitrale nei modi previsti all'art. 9.1. e, non appena disponibile, deve depositare prova della notifica.</p> <p>11.2 La Domanda contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il nome e l'indirizzo delle parti, nonché l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata PEC dell'eventuale difensore dell'attore; b) l'esposizione della controversia e l'indicazione delle domande, con stima, anche sommaria, del loro valore; c) il testo della convenzione arbitrale, se esiste, o l'invito alla controparte ad accettare l'arbitrato della Camera Arbitrale; d) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità; e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e di ogni prova o documento che l'Attore ritenga utile allegare;
---	--

<p>11.3 L'Attore può notificare direttamente la Domanda al Convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, fermo restando il deposito della stessa presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 giorni dalla notifica.</p> <p>11.4 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il versamento del diritto di registrazione stabilito per la procedura di arbitrato ordinario dal Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda stessa. La procedura non verrà attivata fino a versamento avvenuto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 La Risposta del Convenuto Domanda riconvenzionale e Replica</p> <p>12.1 La Segreteria forma il fascicolo del procedimento, al quale assegna un numero d'ordine per anno, ed annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro, eventualmente informatico, tenuto cronologicamente.</p> <p>12.2 Salvo il caso di Domanda proposta congiuntamente dalle parti, e salvo il caso previsto all'art. 11.3, la Segreteria trasmette al Convenuto la Domanda, con invito a procedere alla comunicazione della propria risposta (qui di seguito "Risposta"), che dovrà pervenire alla Segreteria nel termine di 30 giorni dal ricevimento della Domanda da parte del Convenuto. La Segreteria provvede alla comunicazione della Risposta all'Attore.</p> <p>12.3 La Risposta contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il nome e l'indirizzo della parte convenuta; b) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità; c) l'eventuale domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle domande, con stima, anche sommaria, del loro valore; d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti ed ogni documento che il Convenuto ritenga utile allegare; e) la designazione dell'arbitro quando non sia demandata alla Camera Arbitrale; f) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato. 	<p><i>f) la designazione dell'arbitro quando non sia demandata alla Giunta;</i></p> <p><i>g) l'invito al convenuto di rispondere entro il termine e nei modi previsti al successivo articolo 12;</i></p> <p><i>h) la procura conferita al difensore.</i></p> <p>11.3 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il versamento del diritto di registrazione stabilito per la procedura di arbitrato ordinario dal Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda stessa. La procedura non verrà attivata fino a versamento avvenuto, nonché qualora manchi allegato alla domanda il modulo dati fiscali e bancari della/e parte/i integralmente compilato, di cui all'art. 7.3.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 La Risposta del Convenuto Domanda riconvenzionale e Replica</p> <p>12.1 La Segreteria forma il fascicolo del procedimento, al quale assegna un numero d'ordine per anno, ed annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro, eventualmente informatico, tenuto cronologicamente.</p> <p>12.2 Salvo il caso di Domanda proposta congiuntamente dalle parti, il Convenuto dovrà procedere al deposito e allo scambio della propria risposta (qui di seguito "Risposta"), che dovrà pervenire alla Segreteria nel termine di 20 giorni dal ricevimento della Domanda da parte del Convenuto. La Risposta viene comunicata e scambiata ad onere di parte convenuta nelle modalità indicate all'art. 9.1.</p> <p>12.3 La Risposta contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il nome e l'indirizzo del Convenuto, nonché l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata PEC dell'eventuale difensore del Convenuto; b) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità; c) l'eventuale domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle domande, con stima, anche sommaria, del loro valore;
--	--

<p>12.4 L'Attore, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della Risposta che contenga domanda riconvenzionale può trasmettere alla Segreteria la propria replica (qui di seguito "Replica") alla riconvenzionale con le stesse modalità stabilite per la comunicazione della Risposta.</p> <p>12.5 Nel caso in cui il convenuto non depositi la Risposta il procedimento procede in sua assenza.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 La nomina degli arbitri</p> <p>13.1 L'organo arbitrale è nominato secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale. La nomina dell'arbitro unico, in mancanza di accordo tra le parti, è fatta dalla Giunta esecutiva.</p> <p>13.2 Ove debba essere costituito un collegio arbitrale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10.2, la Segreteria invita gli arbitri nominati a procedere alla designazione del terzo arbitro entro 15 giorni, previa accettazione dell'incarico e trasmissione della Dichiarazione di indipendenza. La Segreteria, ricevuta la designazione del terzo arbitro, ne dà comunicazione a quest'ultimo, invitandolo a trasmettere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di indipendenza secondo quanto disposto all'art. 4.1.</p> <p>13.3 Ove una parte non nomini il proprio arbitro nel termine stabilito, a tale nomina provvede la Giunta esecutiva, su richiesta dell'altra parte. La Segreteria comunica l'avvenuta nomina alle parti e all'arbitro.</p> <p>13.4 Se gli arbitri designati non si accordano nel predetto termine di 15 giorni sulla designazione del terzo arbitro, provvede alla nomina la Giunta esecutiva. Della nomina la Segreteria dà comunicazione alle parti e agli arbitri dalle stesse designati, nonché al terzo arbitro e invita quest'ultimo a trasmettere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di indipendenza secondo quanto disposto all'art. 4.1.</p>	<p><i>d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti ed ogni prova o documento che il Convenuto ritenga utile allegare;</i></p> <p><i>e) la designazione dell'arbitro quando non sia demandata alla Giunta;</i></p> <p><i>f) la procura conferita al difensore.</i></p> <p><i>Dovrà essere allegato alla Risposta, per la sua regolarità, il modulo dati fiscali e bancari della/e parte/i integralmente compilato con i dettagli di cui all'art. 7.3.</i></p> <p><i>12.4 L'Attore, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della Risposta che contenga domanda riconvenzionale può depositare e scambiare direttamente con la controparte la propria replica (qui di seguito "Replica") .</i></p> <p><i>12.5 Nel caso in cui il convenuto non depositi la Risposta il procedimento procede in sua assenza.</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 La nomina degli arbitri</p> <p><i>13.1 Fermo quanto disposto dagli artt. 4, 5 e 10, l'organo arbitrale è nominato secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale. La nomina dell'arbitro unico, in mancanza di accordo tra le parti, è fatta dalla Giunta.</i></p> <p><i>13.2 Ove debba essere costituito un collegio arbitrale, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 10.2 e 10.5, la Segreteria invita gli arbitri nominati a procedere alla designazione del terzo arbitro entro 15 giorni, previa accettazione dell'incarico e trasmissione della Dichiarazione di indipendenza. La Segreteria, ricevuta la designazione del terzo arbitro, ne dà comunicazione a quest'ultimo, invitandolo a trasmettere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di indipendenza secondo quanto disposto all'art. 4.1.</i></p> <p><i>13.3 Se una parte non provvede alla nomina dell'arbitro a cui è tenuta nel termine stabilito, a tale nomina provvede la Giunta, su richiesta dell'altra parte. La Segreteria, espletati gli incombeni di cui all'art. 4.1, comunica l'avvenuta accettazione dell'arbitro alle parti e agli arbitri.</i></p> <p><i>13.4 Se gli arbitri designati non si accordano nel predetto termine di 15 giorni sulla designazione del terzo arbitro, provvede alla nomina la Giunta e invitandolo a trasmettere entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di indipendenza secondo quanto disposto dall'art. 4.1.. Dell'accettazione la Segreteria dà</i></p>
--	--

<p>13.5 Nei casi in cui la legge privi le parti del potere di nomina degli arbitri, ove non sia stabilito dalla legge che in tali casi la nomina sia deferita ad altra autorità, la nomina dell'organo arbitrale è effettuata dalla Giunta esecutiva.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 Le udienze</p> <p>14.1 L'organo arbitrale, d'intesa con la Segreteria, fissa le udienze, alle quali invita le parti. Queste possono comparire personalmente o a mezzo di mandatario munito di delega scritta. Alla prima udienza, previa verifica della regolare instaurazione del procedimento, si dà atto a verbale dell'avvenuta costituzione dell'organo arbitrale anche ai fini della decorrenza dei termini per la pronuncia del lodo.</p> <p>14.2 Qualora la Risposta del Convenuto non sia pervenuta alla Camera Arbitrale nel termine di cui all'art. 12.2, o questi comunque non sia comparso, l'organo arbitrale, verificata la regolarità della comunicazione della Domanda e della convocazione, dichiara l'assenza del Convenuto. Se rileva l'irregolarità della comunicazione, ne dispone l'immediato rinnovo.</p> <p>14.3 In qualsiasi momento del procedimento, udite le parti, l'organo arbitrale può esperire il tentativo di conciliazione. Può altresì invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione secondo la procedura di conciliazione prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale. Il provvedimento con cui l'organo arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso. Dell'eventuale componimento amichevole si redige processo verbale sottoscritto dalle parti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 L'istruzione probatoria</p> <p>15.1 L'organo arbitrale può fissare una o più udienze per sentire le parti ed i testimoni ed acquisire ogni altro elemento istruttorio.</p> <p>15.2 L'organo arbitrale procede all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio ove consentito che su richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere della parte interessata assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione.</p>	<p>comunicazione alle parti e agli arbitri ai sensi dell'art. 4.1.</p> <p>13.5 Nei casi in cui la legge privi le parti del potere di nomina degli arbitri, ove non sia stabilito dalla legge che in tali casi la nomina sia deferita ad altra autorità, la nomina dell'organo arbitrale è effettuata dalla Giunta.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 Le udienze</p> <p>14.1 L'organo arbitrale, d'intesa con la Segreteria, fissa le udienze, alle quali convoca le parti. Queste possono comparire personalmente o con difensore munito di delega scritta. Alla prima udienza, previa verifica della regolare instaurazione del procedimento, si dà atto a verbale dell'avvenuta costituzione dell'organo arbitrale anche ai fini della decorrenza dei termini per la pronuncia del lodo.</p> <p>14.2 Qualora la Risposta del Convenuto non sia pervenuta alla Segreteria e il Convenuto non compaia alla prima udienza, l'organo arbitrale, verificata la regolarità della notificazione della Domanda e della convocazione, dichiara l'assenza del Convenuto. Se rileva l'irregolarità della notificazione e della convocazione, ne dispone l'immediato rinnovo.</p> <p>14.3 In qualsiasi momento del procedimento l'organo arbitrale può esperire il tentativo di conciliazione. Dell'eventuale componimento amichevole e della cessazione della controversia si redige processo verbale sottoscritto dalle parti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 L'istruzione probatoria</p> <p>15.1 L'organo arbitrale può fissare una o più udienze per sentire le parti e i testimoni e acquisire ogni altro elemento istruttorio.</p> <p>15.2 L'organo arbitrale procede all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio, ove consentito, sia su richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere della parte interessata assicurare la presenza dei testi nel giorno, all'orario e nel luogo fissato per l'audizione.</p>
--	---

15.3 La eventuale nomina di un consulente tecnico d'ufficio (qui di seguito "CTU") è effettuata dall'organo arbitrale, che può delegarne la nomina alla Camera Arbitrale. La Segreteria richiede alle parti un deposito integrativo a copertura delle relative spese. Le parti possono designare consulenti tecnici di parte. Il CTU ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.

15.4 Chiusa l'istruttoria, l'organo arbitrale invita le parti a presentare eventuali memorie e può fissare un'udienza per la discussione orale.

Articolo 16
Il lodo

16.1 Salvo diversa determinazione della Camera Arbitrale o accordo scritto delle parti, l'organo arbitrale deve depositare il lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 180 giorni dalla data della prima udienza. Il termine può essere prorogato dalla Camera Arbitrale su domanda motivata dell'arbitro ovvero d'ufficio, quando ricorrano fondati motivi, e, in qualsiasi caso su concorde richiesta delle parti.

16.2 Il collegio arbitrale delibera a maggioranza di voti. Il lodo è redatto per iscritto e potrà essere deliberato anche non in conferenza personale, su richiesta di uno degli arbitri. Ove un arbitro si rifiuti di firmare, gli altri ne danno atto nel lodo stesso che rimane, comunque, valido ad ogni effetto.

16.3 L'organo arbitrale decide secondo diritto, salvo che le parti l'abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità.

16.4 L'organo arbitrale, con adeguato anticipo rispetto al deposito del lodo, chiede alla Camera Arbitrale la liquidazione finale delle spese del procedimento.

Articolo 17
Il deposito del lodo

17.1 Il lodo è depositato in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un originale per la Camera Arbitrale, presso la Segreteria, che annota sul registro di cui all'art. 12.1 la data del deposito. La Segreteria può rilasciare copie autentiche del lodo.

15.3 *La eventuale nomina di un consulente tecnico d'ufficio (qui di seguito "CTU") è effettuata dall'organo arbitrale, che può delegarne la nomina alla Giunta. Il CTU provvede all'accettazione dell'incarico e alla Dichiarazione di indipendenza come gli arbitri e così accetta altresì le regole e i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri. Al CTU si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri. La Segreteria invita le parti ad effettuare i versamenti autorizzati dall'organo arbitrale in favore del CTU . Le parti possono designare consulenti tecnici di parte.*

15.4 *Chiusa l'istruttoria, l'organo arbitrale invita le parti a presentare eventuali memorie e può fissare un'udienza per la discussione orale.*

Articolo 16
Il lodo

16.1 *Salvo diversa determinazione della Giunta o accordo scritto delle parti, l'organo arbitrale deve depositare il lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 180 giorni dalla data della prima udienza. Il termine può essere prorogato dalla Giunta su domanda motivata dell'arbitro ovvero d'ufficio, quando ricorrano fondati motivi e, in qualsiasi caso, su concorde richiesta delle parti.*

16.2 *Il collegio arbitrale delibera a maggioranza di voti. Il lodo è redatto per iscritto e potrà essere deliberato anche non in conferenza personale, su richiesta di uno degli arbitri. Ove un arbitro si rifiuti di firmare, gli altri ne danno atto nel lodo stesso che rimane, comunque, valido ad ogni effetto.*

16.3 *L'organo arbitrale decide secondo diritto, salvo che le parti l'abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità ove consentito dalla legge.*

16.4 *L'organo arbitrale, con adeguato anticipo rispetto al deposito del lodo, chiede alla Giunta la liquidazione delle spese del procedimento.*

Articolo 17
Il deposito del lodo

17.1 *Il lodo è sottoscritto e depositato in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un originale per la Camera Arbitrale, presso la Segreteria, che annota sul registro di cui all'art. 12.1 la data dell'ultima sottoscrizione. La Segreteria può rilasciare copie autentiche del lodo.*

<p>17.2 La Segreteria trasmette alle parti un originale del lodo entro 10 giorni dal deposito.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18 Le spese della procedura e gli onorari degli arbitri</p> <p>18.1 La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dalla Camera Arbitrale secondo il Tariffario, prima del deposito del lodo. Il provvedimento di liquidazione è comunicato all'organo arbitrale che lo menziona nella decisione. Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun arbitro, salva una maggiore attribuzione all'estensore della decisione o a quell'arbitro cui il Collegio avesse delegato particolari incombenze.</p> <p>18.2 Al pagamento delle spese e competenze le parti sono tenute solidalmente, ma l'organo arbitrale indica nel lodo a quale delle parti incomba l'onere del pagamento delle spese e degli onorari o in quale proporzione esso debba essere ripartito. Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia o rinuncino al procedimento, la Camera Arbitrale liquida le spese del procedimento in ragione dell'attività svolta.</p> <p>18.3 L'organo arbitrale liquida gli onorari ai difensori e ai consulenti tecnici con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale ed in base alle note spese prodotte.</p> <p style="text-align: center;"><i>Parte terza</i></p> <p style="text-align: center;">PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO Articolo 19 Ambito di applicazione</p> <p>19.1 La procedura di arbitrato rapido si applica a controversie il cui valore non ecceda 150.000 euro.</p>	<p>17.2 <i>La Segreteria trasmette alle parti un originale del lodo entro 10 giorni dal deposito.</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 18 Le spese della procedura e gli onorari degli arbitri</p> <p>18.1 <i>La liquidazione delle spese del procedimento è disposta dalla Giunta secondo il Tariffario, prima del deposito del lodo, salvo in ogni caso il potere di intervento della Giunta nella determinazione del valore della controversia o di modifica (in aumento o diminuzione) dell'onorario dell'organo arbitrale con equo apprezzamento, in base all'attività svolta ed alla complessità di causa. Il provvedimento di liquidazione è comunicato all'organo arbitrale che lo menziona nella decisione. Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun arbitro, salva una maggiore attribuzione all'estensore della decisione o a quell'arbitro cui il Collegio avesse delegato particolari incombenze.</i></p> <p>18.2 <i>Al pagamento delle spese e competenze le parti sono tenute solidalmente, ma l'organo arbitrale indica nel lodo a quale delle parti incomba l'onere del pagamento delle spese e degli onorari o in quale proporzione esso debba essere ripartito. Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia o rinuncino al procedimento, la Giunta liquida le spese del procedimento in ragione dell'attività svolta.</i></p> <p>18.3 <i>L'organo arbitrale liquida gli onorari ai difensori e ai consulenti tecnici ed ai consulenti tecnici d'ufficio con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa per i consulenti ed in base alle note spese prodotte, visto il parere vincolante della Giunta.</i></p> <p style="text-align: center;">Parte terza</p> <p style="text-align: center;">PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO Articolo 19 Ambito di applicazione</p> <p>19.1 <i>La procedura di arbitrato rapido si applica a controversie il cui valore non ecceda 150.000 euro.</i></p>
---	--

<p>19.2 Le parti di comune accordo possono sottoporre ad arbitrato rapido secondo le norme seguenti qualsiasi controversia, anche eccedente i limiti di cui all'art. 19.1. Parimenti, possono concordemente escludere l'applicazione della procedura di arbitrato rapido, anche per controversie rientranti nel limite di cui all'art. 19.1.</p> <p>19.3 Per la determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'art. 19.1 si fa riferimento all'ammontare indicato dall'Attore nella Domanda di cui all'art. 21. L'Attore non può successivamente aumentare la propria pretesa oltre il limite sopraindicato, salvo quanto dispone il comma 2 del presente articolo.</p> <p>19.4 Qualora il valore della controversia non sia precisato nella Domanda, la scelta della procedura di arbitrato rapido indica comunque che l'Attore intende limitare le proprie pretese entro il limite di cui all'art. 19.1.</p> <p>19.5 Eventuali domande riconvenzionali non verranno, di regola, prese in considerazione per la determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'art. 19.1. Tuttavia, in caso di domande riconvenzionali di valore eccedente il limite di 150.000 euro di cui all'art. 19.1, e sempre che il convenuto ne faccia espressa istanza nella propria Risposta, la Camera Arbitrale determina, tenuto conto delle circostanze, se addivenire alla trasformazione della procedura da arbitrato rapido ad arbitrato ordinario. In tale ultimo caso, la Camera Arbitrale dichiara l'interruzione del procedimento invitando le parti a riassumerlo e la Segreteria richiede loro l'integrazione del deposito cauzionale. Il procedimento arbitrale proseguirà nelle forme dell'arbitrato ordinario; non opereranno le preclusioni di cui all'art. 20.2 previste per l'arbitrato rapido.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20 I principi di base</p> <p>20.1 La procedura di arbitrato rapido è una procedura di arbitrato rituale semplificata con arbitro unico, concentrata principalmente in una o due udienze ravvicinate, con obbligo per l'arbitro di decidere la controversia entro 30 giorni dall'ultima udienza di cui all'art. 24. L'arbitro decide secondo equità, tranne che nelle</p>	<p>19.2 <i>Le parti di comune accordo al più tardi alla prima udienza possono sottoporre ad arbitrato rapido secondo le norme seguenti qualsiasi controversia, anche eccedente i limiti di cui all'art. 19.1. Parimenti, possono concordemente escludere l'applicazione della procedura di arbitrato rapido, anche per controversie rientranti nel limite di cui all'art. 19.1.</i></p> <p>19.3 <i>Per la determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'art. 19.1 si fa riferimento all'ammontare indicato dall'Attore nella Domanda di cui all'art. 21. L'Attore non può successivamente aumentare la propria pretesa oltre il limite sopraindicato, salvo quanto dispone il comma 2 del presente articolo.</i></p> <p>19.4 <i>Salvo che nella clausola arbitrale sia previsto esplicitamente ed esclusivamente l'arbitrato rapido, qualora il valore della controversia non sia precisato nella Domanda, si applicherà la procedura di arbitrato Rapido solo se l'Attore dichiara nella propria Domanda che intende limitare le proprie pretese entro il limite di Euro 150.000,00; in assenza di tale indicazione, si applicherà la procedura di arbitrato Ordinario, come anche nel caso di Domanda di valore indeterminato e/o indeterminabile.</i></p> <p>19.5 <i>Eventuali domande riconvenzionali non verranno, di regola, prese in considerazione per la determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'art. 19.1. Tuttavia, in caso di domande riconvenzionali di valore eccedente il limite di 150.000 euro di cui all'art. 19.1, la Giunta determina, tenuto conto delle circostanze, se addivenire alla trasformazione della procedura da arbitrato rapido ad arbitrato ordinario. In ogni caso di trasformazione da arbitrato rapido ad ordinario, la Giunta sospende il procedimento invitando le parti a versare l'integrazione del deposito cauzionale. Il procedimento arbitrale proseguirà nelle forme dell'arbitrato ordinario; non opereranno le preclusioni di cui all'art. 20.2 previste per l'arbitrato rapido.</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 20 I principi di base</p> <p>20.1 <i>La procedura di arbitrato rapido è una procedura di arbitrato rituale semplificata con arbitro unico, concentrata principalmente in una o due udienze ravvicinate, con obbligo per</i></p>
---	---

<p>controversie riservate dalla legge all'arbitrato secondo diritto e salvo diversa espressa concorde determinazione delle parti. L'organo arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.</p> <p>20.2 Le parti devono indicare nella Domanda, nella Risposta e nella Replica all'eventuale domanda riconvenzionale a pena di decadenza i mezzi di prova e depositare i documenti di cui intendono avvalersi; viene privilegiata la discussione orale, secondo quanto precisato negli articoli seguenti.</p> <p>20.3 Per tutto quanto non espressamente regolato, si applicano all'arbitrato rapido le norme previste per il procedimento ordinario, in quanto compatibili.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 La Domanda</p> <p>21.1 La parte che intenda ricorrere alla procedura di arbitrato rapido deve far pervenire la propria Domanda alla Segreteria della Camera Arbitrale, anche mediante deposito presso gli uffici delle Camere di commercio aderenti.</p> <p>21.2 La Domanda contiene:</p> <p>a) il nome e l'indirizzo delle parti, con indicazione di un numero di telefax dell'Attore e/o indirizzo di posta elettronica ai quali potranno essere validamente effettuate tutte le comunicazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle pretese e l'indicazione della domanda, con stima, anche sommaria, del loro valore;</p> <p>c) il testo della convenzione arbitrale e la documentazione su cui si basa la pretesa;</p> <p>d) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui l'Attore intende avvalersi; i documenti vanno depositati unitamente alla Domanda;</p> <p>e) i nomi e le qualifiche delle persone che l'Attore desidera siano sentite all'udienza in veste di rappresentante della parte o di testimone;</p> <p>f) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato.</p>	<p><i>l'arbitro di decidere la controversia entro 30 giorni dall'ultima udienza di cui all'art. 24. L'arbitro decide secondo equità, tranne che nelle controversie riservate dalla legge all'arbitrato secondo diritto e salvo diversa espressa concorde determinazione delle parti.</i></p> <p><i>20.2 Le parti devono indicare e depositare tutti i mezzi di prova di cui intendono avvalersi nella Domanda, nella Risposta e nella Replica all'eventuale domanda riconvenzionale a pena di decadenza; viene privilegiata la discussione orale, secondo quanto precisato negli articoli seguenti.</i></p> <p><i>20.3 Per tutto quanto non espressamente regolato, si applicano all'arbitrato rapido le norme previste per il procedimento ordinario, in quanto compatibili.</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 La Domanda</p> <p><i>21.1 La parte che intende iniziare una procedura di arbitrato rapido deve notificare direttamente la Domanda al Convenuto a mezzo PEC o a mezzo di ufficiale giudiziario e deve depositare l'originale della Domanda presso la Segreteria della Camera Arbitrale nei modi previsti all'art. 9.1. e, non appena disponibile, deve depositare prova della notifica.</i></p> <p><i>21.2 La Domanda contiene:</i></p> <p><i>a) il nome e l'indirizzo delle parti, con indicazione dell' indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata PEC dell'eventuale difensore dell'attore;</i></p> <p><i>b) l'esposizione delle pretese e l'indicazione della domanda, con stima, anche sommaria, del loro valore;</i></p> <p><i>c) il testo della convenzione arbitrale e la documentazione su cui si basa la pretesa;</i></p> <p><i>d) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui l'Attore intende avvalersi; i documenti vanno depositati unitamente alla Domanda;</i></p> <p><i>e) i nomi e le qualifiche delle persone che l'Attore desidera siano sentite all'udienza in veste di rappresentante della parte o di testimone;</i></p> <p><i>f) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato;</i></p>
---	--

<p>21.3 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il versamento di una somma pari a metà del deposito cauzionale per arbitrato rapido previsto dal Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda.</p> <p>21.4 La Domanda viene comunicata dalla Segreteria al Convenuto entro 10 giorni dal ricevimento, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata ove possibile via telefax o tramite posta elettronica.</p> <p>21.5 L'Attore può notificare direttamente la Domanda al Convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, fermo restando il deposito della Domanda stessa alla Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 giorni dall'ultima notifica.</p> <p>21.6 In caso di domanda riconvenzionale del Convenuto è consentita all'Attore una risposta (qui di seguito "Replica") da inviare secondo le forme, le modalità ed i termini di cui all'art. 22.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22 La Risposta</p> <p>22.1 Entro 15 giorni dal ricevimento della Domanda, il Convenuto deve far pervenire alla Segreteria la sua Risposta.</p> <p>22.2 La Risposta contiene le seguenti informazioni:</p> <p>a) il numero di telefax del convenuto e/o l'indirizzo di posta elettronica ai quali potranno essere validamente effettuate tutte le comunicazioni;</p> <p>b) repliche alla Domanda e l'eventuale domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle domande, con stima, anche sommaria, del loro valore;</p> <p>c) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il Convenuto intende avvalersi; i documenti vanno depositati unitamente alla Risposta;</p> <p>d) i nomi e le qualifiche delle persone (in veste di rappresentante della parte o di testimone) che il Convenuto desidera siano sentite all'udienza;</p> <p>e) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato.</p>	<p>g) l'invito al convenuto di rispondere entro il termine e nei modi previsti al successivo articolo 22;</p> <p>21.3 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il versamento di una somma pari a metà del deposito cauzionale per arbitrato rapido previsto dal Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda. La procedura non verrà attivata fino a versamento avvenuto, nonché qualora manchi allegato alla domanda il modulo dati fiscali e bancari della/e parte/i integralmente compilato di cui all'art.7.3.</p> <p>21.6 In caso di domanda riconvenzionale del Convenuto è consentita all'Attore una risposta (qui di seguito "Replica") da inviare secondo le forme, le modalità ed i termini di cui all'art. 22.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22 La Risposta</p> <p>22.1 Entro 15 giorni dal ricevimento della Domanda, il Convenuto deve comunicare e scambiare la sua Risposta secondo le modalità di cui all'art. 9.1.</p> <p>22.2 La Risposta contiene le seguenti informazioni:</p> <p>a) il nome e l'indirizzo del convenuto, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata PEC dell'eventuale difensore del convenuto;</p> <p>b) repliche alla Domanda e l'eventuale domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle domande, con stima, anche sommaria, del loro valore;</p> <p>c) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il Convenuto intende avvalersi; i documenti vanno depositati unitamente alla Risposta;</p> <p>d) i nomi e le qualifiche delle persone (in veste di rappresentante della parte o di testimone) che il Convenuto desidera siano sentite all'udienza;</p> <p>e) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato.</p> <p>Dovrà essere allegato alla Risposta, per la sua regolarità, il modulo dati fiscali e bancari della/e parte/i integralmente compilato con i dettagli di cui all'art. 7.3.</p>
---	--

22.3 Insieme alla Risposta deve essere effettuato il versamento di una somma pari a metà del deposito cauzionale per arbitrato rapido previsto dal Tariffario in vigore al momento della Domanda.

22.4 Ove la Risposta del Convenuto non pervenga alla Segreteria nel termine prescritto, la Camera Arbitrale, previa verifica della regolarità della comunicazione della Domanda, adotta i provvedimenti necessari per la prosecuzione del procedimento.

22.5 La Risposta viene trasmessa all'Attore con le stesse modalità indicate all'art. 21.4.

Articolo 23

La nomina dell'arbitro

23.1 Entro 15 giorni dal ricevimento della Domanda ai sensi dell'art. 21.1, la Segreteria, su indicazione della Giunta esecutiva, invia alle parti una lista identica di nomi di almeno cinque arbitri già contattati e disposti ad accettare la nomina.

23.2 Le parti vengono invitate a cancellare gli eventuali nominativi su cui non siano d'accordo ed a numerare i restanti secondo le loro preferenze, nonché a ritrasmettere alla Segreteria la lista, con eventuali osservazioni, entro 15 giorni dal suo ricevimento. È inteso che le parti possono proporre, di comune accordo, un altro nominativo di loro gradimento.

23.3 La Giunta esecutiva nomina l'arbitro individuandolo tra i nominativi approvati su ambedue le liste tenendo conto dell'ordine di preferenza espresso dalle parti. Qualora, per qualsiasi ragione, ivi compresa la mancata risposta di una o di ambedue le parti entro il termine di cui al precedente comma, non sia possibile addivenire alla designazione dell'arbitro conformemente alla procedura sopra descritta, la scelta sarà effettuata direttamente dalla Giunta esecutiva della Camera Arbitrale.

23.4 L'arbitro deve far pervenire alla Segreteria, entro 2 giorni da quando riceve la comunicazione di esser stato designato, l'accettazione scritta dell'incarico unitamente alla Dichiarazione di indipendenza, redatta conformemente all'art. 4.1, che viene inviata dalla Segreteria alle parti.

23.5 Nei casi in cui la legge privi le parti del potere di nomina degli arbitri, la nomina dell'arbitro è effettuata dalla Giunta esecutiva.

22.3 *Insieme alla Risposta deve essere effettuato il versamento di una somma pari a metà del deposito cauzionale per arbitrato rapido previsto dal Tariffario in vigore al momento della Domanda.*

22.4 *Ove la Risposta del Convenuto non pervenga nel termine prescritto, la Giunta, previa verifica della regolarità della comunicazione della Domanda, adotta i provvedimenti necessari per la prosecuzione del procedimento.*

22.5 *La Risposta viene comunicata e scambiata ad onere di parte convenuta con le stesse modalità ed ai destinatari indicati all'art. 9.1.*

Articolo 23

La nomina dell'arbitro

23.1 *La Giunta nomina l'arbitro unico scegliendolo tra soggetti di provata esperienza e competenza.*

23.2 *L'arbitro deve far pervenire alla Segreteria, entro 3 giorni da quando riceve la comunicazione di esser stato designato, l'accettazione scritta dell'incarico unitamente alla Dichiarazione di indipendenza, redatta conformemente all'art. 4.1, che viene inviata dalla Segreteria alle parti.*

<p style="text-align: center;">Articolo 24 L'udienza</p> <p>24.1 L'arbitro convoca le parti ad un'udienza, da tenersi non oltre 30 giorni dalla sua nomina, presso la sede della Camera Arbitrale o presso la sede di una delle Camere di commercio aderenti.</p> <p>24.2 L'arbitro, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, procede all'udienza. In caso rilevi l'irregolarità della convocazione, ne dispone il rinnovo.</p> <p>24.3 Le parti devono comparire personalmente con i testimoni e/o gli esperti indicati rispettivamente nella Domanda, nella Risposta o nella Replica. È onere delle parti assicurare la presenza di tali persone nel giorno e nel luogo fissato per l'udienza.</p> <p>24.4 L'arbitro, esperito il tentativo di conciliazione, dopo aver sentito le parti e gli eventuali testimoni e/o esperti, può - ove lo ritenga necessario - fissare una nuova udienza, che deve tenersi entro 20 giorni dalla prima. L'arbitro può anche, ove lo giudichi indispensabile per la risoluzione della controversia, ordinare una consulenza tecnica d'ufficio, da effettuarsi nei tempi più brevi possibili; in tal caso egli fisserà altra udienza per la discussione dei risultati della perizia.</p> <p>24.5 Ulteriori termini di replica e ulteriori mezzi di prova potranno essere ammessi dall'arbitro, tenendo sempre presente l'esigenza di concentrare il più possibile la procedura e di rispettare il limite temporale di cui all'art. 25.</p> <p>24.6 Nella gestione dell'udienza l'arbitro può compiere tutti gli atti da lui ritenuti necessari o utili per l'accertamento dei fatti della causa. In particolare, può sottoporre le parti ed i testimoni ad interrogatorio libero e chiederemo l'esibizione di documenti o la messa a disposizione di mezzi di prova ovvero di altri elementi di cui venga a conoscenza nel corso della procedura, con l'unico limite del rispetto del principio del contraddittorio.</p> <p>24.7 Fatto salvo il caso di fissazione di nuove udienze ai sensi dell'art. 24.4, al termine della trattazione le parti rassegnano a verbale le conclusioni definitive e, salvo che rinuncino a tale facoltà, procedono alla discussione orale della causa. È espressamente esclusa, salvo che l'arbitro ne dia autorizzazione per motivi eccezionali, la presentazione di memorie scritte dopo la chiusura dell'udienza.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 L'udienza</p> <p>24.1 <i>L'arbitro convoca le parti ad un'udienza, da tenersi non oltre 30 giorni dalla sua nomina, presso la sede della Camera Arbitrale o presso la sede di una delle Camere di commercio aderenti.</i></p> <p>24.2 <i>L'arbitro, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, procede all'udienza. In caso rilevi l'irregolarità della convocazione, ne dispone il rinnovo.</i></p> <p>24.3 <i>Le parti devono comparire personalmente con i testimoni e/o gli esperti indicati rispettivamente nella Domanda, nella Risposta o nella Replica. È onere delle parti assicurare la presenza di tali persone nel giorno e nel luogo fissato per l'udienza.</i></p> <p>24.4 <i>L'arbitro, esperito il tentativo di conciliazione, dopo aver sentito le parti e gli eventuali testimoni e/o esperti, può - ove lo ritenga necessario - fissare una nuova udienza, che deve tenersi entro 20 giorni dalla prima. L'arbitro può anche, ove lo giudichi indispensabile per la risoluzione della controversia, ordinare una consulenza tecnica d'ufficio, da effettuarsi nei tempi più brevi possibili; in tal caso egli fisserà altra udienza per la discussione dei risultati della perizia.</i></p> <p>24.5 <i>Ulteriori termini di replica e ulteriori mezzi di prova potranno essere ammessi dall'arbitro, tenendo sempre presente l'esigenza di concentrare il più possibile la procedura e di rispettare il limite temporale di cui all'art. 25.</i></p> <p>24.6 <i>Nella gestione dell'udienza l'arbitro può compiere tutti gli atti da lui ritenuti necessari o utili per l'accertamento dei fatti della causa. In particolare, può sottoporre le parti ed i testimoni ad interrogatorio libero e chiederemo l'esibizione di documenti o la messa a disposizione di mezzi di prova ovvero di altri elementi di cui venga a conoscenza nel corso della procedura, con l'unico limite del rispetto del principio del contraddittorio.</i></p> <p>24.7 <i>Fatto salvo il caso di fissazione di nuove udienze ai sensi dell'art. 24.4, al termine della trattazione le parti rassegnano a verbale le conclusioni definitive e, salvo che rinuncino a tale facoltà, procedono alla discussione orale della causa. È espressamente esclusa, salvo che l'arbitro ne dia autorizzazione per motivi eccezionali, la presentazione di memorie scritte dopo la chiusura dell'udienza.</i></p>
--	---

Articolo 25
Il lodo

25.1 L'arbitro decide la controversia mediante un lodo rituale secondo equità, salvo il caso di controversia riservata dalla legge o per volontà delle parti all'arbitrato di diritto, nel termine di 30 giorni dalla data dell'udienza di discussione.

25.2 Il termine di cui al comma che precede può essere prorogato dalla Camera Arbitrale su concorde richiesta delle parti o su domanda motivata dell'arbitro, quando ricorrano fondati motivi.

25.3 Il lodo dev'essere depositato dall'arbitro presso la Camera Arbitrale. Quest'ultima lo trasmetterà alle parti, previa verifica dell'avvenuto versamento delle somme di cui all'art. 26.

Articolo 26
I costi della procedura

26.1 I costi della procedura di arbitrato rapido sono determinati in via forfettaria dalla Camera Arbitrale secondo il Tariffario di cui all'art. 1.3 in vigore al momento della presentazione della Domanda. Al costo forfettario possono aggiungersi eventuali ulteriori spese, ad esempio per una perizia tecnica o per trasferta; in tal caso la Segreteria inviterà le parti ad integrare la cifra già corrisposta.

26.2 Costi e spese del procedimento sono a carico delle parti nella misura determinata dall'arbitro, fermo restando l'obbligo di solidarietà. Per quanto riguarda altre spese eventuali, rimangono a carico di ciascuna parte le spese dalla stessa sostenute.

26.3 Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia, la Camera Arbitrale liquida le spese del procedimento in ragione dell'attività svolta, in conformità con quanto previsto all'art. 18.2.

Articolo 25
Il lodo

25.1 *L'arbitro decide la controversia mediante un lodo rituale secondo equità, salvo il caso di controversia riservata dalla legge o per volontà delle parti all'arbitrato di diritto, nel termine di 30 giorni dalla data dell'udienza di discussione.*

25.2 *Il termine di cui al comma che precede può essere prorogato dalla Giunta su concorde richiesta delle parti o su domanda motivata dell'arbitro, quando ricorrano fondati motivi.*

25.3 *Il lodo dev'essere depositato dall'arbitro presso la Camera Arbitrale. Quest'ultima lo trasmetterà alle parti entro 10 giorni dal deposito.*

Articolo 26
I costi della procedura

26.1 *I costi della procedura di arbitrato rapido sono determinati in via forfettaria dalla Giunta secondo il Tariffario di cui all'art. 1.3 in vigore al momento della presentazione della Domanda, salvo in ogni caso il potere di intervento della Giunta nella determinazione del valore della controversia o di modifica (in aumento o diminuzione) dell'onorario dell'organo arbitrale, con equo apprezzamento, in base all'attività svolta ed alla complessità di causa. Al costo forfettario possono aggiungersi eventuali ulteriori spese, ad esempio per trasferta; in tale ultimo caso la Segreteria inviterà le parti ad integrare la cifra già corrisposta.*

26.2 *Costi e spese del procedimento sono a carico delle parti nella misura determinata dall'arbitro, fermo restando l'obbligo di solidarietà. Per quanto riguarda altre spese eventuali, rimangono a carico di ciascuna parte le spese dalla stessa sostenute.*

26.3 *Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia, la Camera Arbitrale liquida le spese del procedimento in ragione dell'attività svolta, in conformità con quanto previsto all'art. 18.2.*

<p style="text-align: center;"><i>Parte quarta</i></p> <p style="text-align: center;">PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA Articolo 27 Norme applicabili</p> <p>27.1 Alle procedure di arbitraggio e di perizia si applicano, ove compatibili, le norme della parte prima e seconda del presente Regolamento, nonché le tariffe previste per l'arbitrato ordinario.</p> <p>27.2 Gli arbitratori o i periti decidono secondo equità e tenendo presenti gli usi ed i criteri obiettivi stabiliti dalla pratica mercatoria nei singoli rami dell'attività economica.</p>	<p style="text-align: center;">Parte quarta</p> <p style="text-align: center;">PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA Articolo 27 Norme applicabili</p> <p><i>27.1 Alle procedure di arbitraggio e di perizia si applicano, ove compatibili, le norme della parte prima e seconda del presente Regolamento, nonché le tariffe previste per l'arbitrato ordinario.</i></p> <p><i>27.2 Gli arbitratori o i periti decidono secondo equità e tenendo presenti gli usi ed i criteri obiettivi stabiliti dalla pratica mercatoria nei singoli rami dell'attività economica.</i></p>
---	---